

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- Sede di Roma -

Ricorso ex artt. 29 e 40 C.p.A.

con istanza cautelare ex art. 55 C.p.A.

PER: Il signor **Gianpiero Nuccio**, nato a Palermo il 29/06/1969, C.F. NCC GPR 69H29 G273M, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; PEC ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494), dall'Avv. Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) e dall'Avv. Giuseppe Castellano (C.F. CST GPP 84D20 H501K; pec giuseppecastellano@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Livorno n. 6, giusta procura rilasciata in calce al presente atto;

- ricorrente -

CONTRO: **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- resistente -

Per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del **D.M. n. 214 del 12/04/2019** nella parte in cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria degli ammessi al corso di formazione della procedura concorsuale indetta con D.M. n. 284 del 19/12/2018 e scelta sede;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

PREMESSA

- 1) Con D.M. n. 284 del 19/12/2018 il Capo del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile indiceva una procedura concorsuale interna per la copertura di 1144 posti (poi ampliati a 1581) per l'accesso alla qualifica di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (**doc. 1**) riservata al personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2017, rivestiva la qualifica di vigile coordinatore.

- 2) Essendo in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, il signor Gianpiero Nuccio, residente a Palermo e Vigile del Fuoco presso il relativo Comando con la qualifica di vigile coordinatore, presentava domanda di ammissione al concorso interno in questione e relativa autocertificazione, seguendo la procedura automatica in piattaforma informatica.

Avendo riscontrato, alla stregua di molti altri candidati, problemi nel caricamento della domanda di partecipazione stante il malfunzionamento del sistema informatico (**doc. 2**), il ricorrente inviava all'Amministrazione una nota con la quale la invitava a dargli conferma della corretta ricezione della stessa non potendo la domanda essere riproposta (**doc. 3**); missiva alla quale però il Ministero non dava alcun riscontro.

- 3) Successivamente, con D.M. n. 214 del 12/04/2019, l'Amministrazione approvava la graduatoria degli ammessi al corso di formazione. In tale occasione il signor Gianpiero Nuccio apprendeva di essersi posizionato al posto n. 1581, con il punteggio di 44,83 (**doc. 4**); avendo nelle more il Ministero deciso di avviare al corso un numero di candidati superiore a quello originariamente previsto, il ricorrente veniva ammesso al corso (che superava) ed alla scelta di sede (la quale avveniva – per tutti – secondo l'ordine della graduatoria ex artt. 5 e 6 del bando per cui, giunti al posto n. 1581, il signor Gianpiero Nuccio non poteva far altro che scegliere l'unica sede rimasta disponibile quale quella di Bergamo).

- 4) Come si dirà infra, l'Amministrazione riconosceva al ricorrente un punteggio erroneo (non avendo conteggiato né il corso di formazione di alfabetizzazione, né la patente terrestre di 3° grado conseguita presso il Ministero stesso, come invece avrebbe dovuto essere ex art. 4 del

Bando). Di conseguenza, stante il collocamento al posto 1581, egli non poteva conseguire la sede di servizio più vicina alla sua residenza (quale Messina o Catania), siccome esaurita al momento in cui si era giunti alla sua posizione, di guisa che doveva optare per quella di Bergamo.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il signor Gianpiero Nuccio impugna il provvedimento indicato in epigrafe poiché risulta frutto di un palese difetto d'istruttoria e della conseguente violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 4 del D.M. n. 284 del 19/12/2018.

Più nello specifico deve osservarsi quanto segue.

1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 284 del 19/12/2018.

1.1 L'art. 4 del D.M. n. 284 del 19/12/2018 stabilisce che: “1) la frequenza con profitto di **corsi di aggiornamento professionale** organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale **è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore**. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro **fino al punteggio massimo di punti 3,00**” 2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati **anche i corsi** per l'acquisizione delle qualificazioni **risultanti da** appositi brevetti o **patenti** ovvero da certificazioni dell'Amministrazione”.

1.2 Ebbene, il punteggio assegnato ai titoli dichiarati e in possesso del ricorrente (2,50 punti) è errato in quanto l'Amministrazione non ha tenuto conto del **corso frequentato dal signor Gianpiero Nuccio negli anni 2003, 2004 e 2005 per l'Alfabetizzazione Informatica** (Corso di “Alfabetizzazione Informatica 1 - Progetto Penelope) **della durata di ben 150 ore, organizzato dal Comando “in convenzione” con l'ENFAP, alla stregua di tutti i corsi di Alfabetizzazione Informatica** (doc. 5).

Avendo il Ministero riconosciuto agli altri titoli del ricorrente un punteggio complessivo di 2,50 punti, ove tale corso fosse stato considerato – come avrebbe dovuto essere – l'Amministrazione avrebbe dovuto attribuire

l'ulteriore punteggio di 1,00 (cioè 0,25 ogni 36 ore di corso), per complessivi 3,50 punti, valutabili nei limiti di 3,00 punti ex art 4 del bando.

1.3 Oltre al corso di Alfabetizzazione Informatica, il Ministero non ha valutato neppure la **patente terrestre di 3° grado (doc. 6), conseguita dal ricorrente presso la medesima Amministrazione all'esito del corso di 4 settimane**. La valutazione di tale titolo di per sé avrebbe determinato, a mente dell'art. 4 del bando, l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,00 (0,25 ogni settimana di corso), per complessivi 3,50 punti, valutabili come sopra illustrato nel limite massimo di 3 punti.

Di guisa che il punteggio di 2,50 punti attribuito al signor Gianpiero Nuccio deve ritenersi erroneo sia che si abbia riguardo al corso di Alfabetizzazione, sia che si abbia riguardo alla patente terrestre di 3° grado.

Giova precisare che se è vero che la patente in parola non risulta caricata sul sistema informatico, ciò lo si è appreso solo dopo la presentazione della domanda (non riproponibile) ed è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico, denunciato all'Amministrazione con la nota in atti alla quale però, come detto, questa non ha mai dato il benché minimo riscontro. Sicché esso giammai potrebbe assurgere a motivo della sua mancata valutazione.

1.4 Riteniamo quindi evidente la carenza di istruttoria e violazione di legge in cui è incorsa l'Amministrazione resistente, la quale avrebbe dovuto attribuire al ricorrente un punteggio di **45,33** e non già di 44,83 (posto che avrebbe dovuto riconoscersi ad esso circa la valutazione dei titoli non già il punteggio di 2,50, bensì quello massimo riconoscibile di 3,00).

*** **

2. Incidenza dell'ordine di graduatoria sulla scelta di sede

Per mero scrupolo, è opportuno specificare che l'odierno concludente ha un concreto interesse a veder annullata la graduatoria approvata con D.M. n. 214 del 12/04/2019 nella parte in cui non gli è stato riconosciuto un punteggio corretto atteso che, sebbene risultato vincitore in ragione dell'ampliamento della platea degli ammessi al corso, egli – essendo stato

ingiustamente collocato al n. 1581 – non ha potuto scegliere la sede di servizio più vicina a quella di residenza (cioè Messina o Catania), avendo dovuto scegliere quella di Bergamo quale unica sede rimasta disponibile.

Con il conseguimento di 0,50 punti egli avrebbe potuto posizionarsi tra il n. 1002 e il n. 1161 (ovvero tra i concorrenti che hanno conseguito 45,33 punti) e scegliere, quindi, la sede di assegnazione tra quelle più vicine alla propria residenza (Catania o Messina) a quel momento ancora disponibili.

*** **

3. Sulla notifica ad almeno un controinteressato

Gli scriventi, consapevoli della necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, nell'immediatezza del conferimento del mandato hanno formulato istanza di accesso agli atti volta a conoscere non solo il soggetto che in effetti possa qualificarsi tale ma anche le sue generalità, non potendole ricavare dalla graduatoria pubblicata (**doc. 7**).

Ad oggi l'Amministrazione non ha fornito riscontro.

Va riconosciuto che l'individuazione dei controinteressati non è agevole, dovendosi individuare essi in una fascia ampia tra il punteggio di 1002 e quello di 1161 in tutti coloro che, a parità di punteggio o avendo conseguito un punteggio inferiore a quello che avrebbe dovuto attribuirsi al ricorrente, hanno scelto la sede di servizio di Messina o Catania che invece sarebbe spettata a quest'ultimo secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del bando.

Per l'effetto, contestualmente al deposito del ricorso e con separato atto gli scriventi formulano istanza ex art. 41 c. 4 C.p.A. volta ad ottenere un provvedimento autorizzativo dell'Ill.mo Presidente di Sezione della notifica ai controinteressati per pubblici proclami con pubblicazione sul sito web.

* * * * *

4. Istanza cautelare ex art. 55 C.p.A.

4.1 Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. *fumus boni iuris* e il c.d. *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare

quanto sin qui ampiamente esposto.

4.2 Relativamente al *periculum in mora*, si ritiene che lo stesso sia connotato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistono i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini della rivalutazione del punteggio del ricorrente con ogni conseguenza sulla scelta sede.

* * * * *

Premesso e considerato quanto sopra, il signor Gianpiero Nuccio, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

chiede

che codesto Ecc.Mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

conclusioni

Voglia l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

- in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A. per le ragioni esposte in narrativa ai fini della rivalutazione del punteggio del ricorrente con ogni conseguenza sulla scelta sede;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti (in copia):

- 1) D.M. n. 284 del 19/12/2018 e relativa autocertificazione;
- 2) Nota malfunzionamento sistema informatico;
- 3) Nota signor G. Nuccio;
- 4) D.M. n. 214 del 12/04/2019;
- 5) Attestato corso ENFAP e O.d.G. Comando di Palermo;
- 6) Patente terrestre di 3° grado.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m. e i., gli scriventi difensori dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il Contributo Unificato ammonta ad €. 325,00.

Roma, 3 giugno 2019

Avv. Arianna Coppola

Avv. Antonio Zimbardi

Avv. Giuseppe Castellano